



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 56 del 31/08/2018 della Giunta Comunale.

Oggetto: Disciplina del buono pasto sostitutivo ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 – Abrogazione “regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 10/10/2008, come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 74 del 14/05/2010.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Agosto alle ore 13,00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Barbagallo	Giuseppe	Assessore	Anziano
Patti	Giovanni	Assessore	
Ragusa	Alessandro	Assessore	
Strazzanti	Stella	Assessore	

Sono assenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Anna Giunta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Prof. Fabio Accardi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Disciplina del buono pasto sostitutivo ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 – Abrogazione “regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 10/10/2008, come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 74 del 14/05/2010.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 77 del 10/10/2008, come modificata con la deliberazione di G.M. n. 74 del 14/05/2010, è stato approvato il “regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore dei dipendenti comunali”;

Visto l’articolo 26 del nuovo contratto degli enti locali, sui buoni pasto, che opera un rinvio alla disciplina previgente, di cui agli articoli 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e all’articolo 13 del CCNL 9.5.2006, aggiungendo alcune novità alla disciplina delle pause di lavoro;

Considerato che il rinvio del nuovo CCNL delle Funzioni locali alla disciplina contrattuale previgente, rende ancora attuali, in buona parte, gli orientamenti resi, in materia, dall’Aran, i quali richiamano i criteri di “ragionevolezza” (tra gli altri, si segnala l’orientamento applicativo Ral_1869) cui deve attenersi l’amministrazione nello stabilire quali siano le regole e le condizioni per la fruizione del buono-pasto e, quindi, nell’esercizio discrezionale dello spazio decisionale che la normativa contrattuale riconosce all’ente;

Preso atto che i buoni-pasto costituiscono un’indennità sostitutiva del servizio di mensa la cui erogazione è fortemente dipendente da una determinazione unilaterale dell’ente che deve tenere conto sia dell’assetto organizzativo, che della disponibilità delle risorse finanziarie da destinare a tale finalità, oltreché dell’utilità che tale spesa è in grado di produrre in ordine al conseguimento delle finalità tipiche dell’istituto;

Rilevato che non è ipotizzabile, a priori, un diritto soggettivo dei dipendenti all’attivazione del servizio mensa, né all’erogazione dei buoni pasto sostitutivi ma spetta all’ente attivare il servizio laddove sussistano le condizioni per il relativo finanziamento, cioè se il bilancio dell’amministrazione ha a disposizione adeguate risorse economiche da destinare a tale scopo e se l’attivazione di tale servizio possa generare utilità per l’amministrazione, a fronte della spesa da sostenersi;

Considerato che la condizione di dissesto finanziario di questo ente ha portato alla mancata erogazione del buono pasto a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Atteso che ai sensi dell’articolo 5 del CCNL delle funzioni locali, sottoscritto il 21/05/2018, la materia deve essere oggetto di confronto sindacale, secondo la disciplina di questa modalità relazionale (finalizzata a consentire, entro trenta giorni dall’avvio, ai soggetti sindacali di “esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’ente intende adottare”);

Atteso che l’argomento in esame è stato discusso in sede di confronto con le parti sindacali nelle riunioni del 19 giugno e 31 luglio 2018;

Richiamate le determinazioni sindacali n. 13 del 06/08/2018 e n. 15 del 09/08/2018, con le quali è stato modificato l’orario di lavoro del personale a tempo pieno, prevedendo l’articolazione delle prestazioni lavorative in cinque giornate, dal lunedì al venerdì, con un solo rientro pomeridiano nella giornata del mercoledì;

Atteso che tale rimodulazione dell'orario di lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2018, consente di ridurre i costi di funzionamento della struttura comunale e di far fronte all'erogazione di un buono pasto al personale a tempo pieno limitatamente al giorno di rientro pomeridiano;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di abrogare “regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 10/10/2008, come modificata con la deliberazione di G.M. n. 74 del 14/05/2010;

Visti gli articoli 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e l'articolo 13 del CCNL 9.5.2006;

Visto l'articolo 26 del nuovo contratto delle funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo:

1. Abrogare il “Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione di G.M. n. 77 del 10/10/2008, come modificata dalla deliberazione di G.M. n. 74 del 14/05/2010;
2. Istituire nel rispetto degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, sulla base dell'assetto organizzativo e della situazione finanziaria dell'ente il servizio di erogazione del buono pasto sostitutivo nella misura fissa di € 6,00 per il solo giorno di rientro del mercoledì, a decorrere da 1° settembre 2018;
3. Dare atto che per l'erogazione del buono pasto è necessario che ricorrano altresì le seguenti condizioni:
 - il lavoratore deve essere effettivamente in servizio;
 - che vi sia un'interruzione dell'attività lavorativa (pausa pranzo) non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Dare atto che il servizio mensa non può essere sostituito da indennità e che i buoni pasto non possono essere ceduti a terzi e non possono essere monetizzati;
5. Il ticket deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo ed è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'amministrazione, per la parte eccedente € 5,29;
6. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si rimanda alle vigenti norme legislative e contrattuali;
7. Incaricare la Responsabile del Settore I di predisporre tutti gli atti conseguenti al fine di assicurare l'esecuzione del presente atto, mediante acquisto dei ticket sul mercato elettronico ed assunzione del relativo impegno di spesa che trova allocazione al cap. 2164/20.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Rag. Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE